

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1805)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **LOMBARDI, MEDICI, TORTORA, GIANCANE, MORINO, TEDESCHI, DONATI, GENCO, PIASENTI, ZENTI, CELASCO, ZANE, SPIGAROLI, BETTONI, BERNARDI, CONTI, BERTOLA, FERRERI, GIORGI, CANZIANI, ARNAUDI, TORELLI, CITTANTE e LIMONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 LUGLIO 1966

Interpretazione autentica dell'articolo 10 della legge 14 novembre 1962, n. 1616, relativo alla concessione di un contributo di percorrenza ai natanti adibiti ai servizi di trasporto o di rimorchio sulle vie d'acqua interne

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 14 novembre 1962, n. 1616, il Parlamento, tenendo conto delle particolari condizioni in cui si era trovata la navigazione interna a seguito delle distruzioni belliche, volle disporre dei provvedimenti (a favore dei trasporti idroviali), tra i quali un contributo di percorrenza (articolo 10), per un periodo di tempo presumibilmente necessario al rilancio di tale modo di trasporto che si rivela sempre più idoneo — laddove le condizioni del territorio lo consentono — nel quadro di una moderna politica dei trasporti.

Orbene, in occasione dell'applicazione della legge n. 1616, è sorto qualche dubbio circa la possibilità di erogare il suddetto contributo a favore dei natanti, che, pur percorrendo linee di navigazione interna, ri-

sultano iscritti nei registri dell'autorità marittima, benchè *la mens legis* fosse chiara nel voler favorire la navigazione interna soprattutto negli aspetti più moderni, quale ad esempio quelli rappresentati dai natanti fluvio-marittimi, cui in massima parte va il merito della ripresa dei trasporti idroviali nel nostro Paese.

Il presente disegno di legge vuol togliere ogni dubbio al riguardo, indicando una norma di carattere interpretativo dell'articolo 10 della legge n. 1616.

Onorevoli colleghi! Data l'opportunità del chiarimento che consente l'applicazione effettiva della legge, secondo la volontà del legislatore che volle in passato disporre dei provvedimenti a favore della navigazione interna, confido nella vostra sollecita e favorevole approvazione.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

*Articolo unico.*

Agli effetti dell'applicazione dell'articolo 10 della legge 14 novembre 1962, n. 1616, la iscrizione dei natanti nei registri dell'Autorità marittima è da intendersi equivalente a quella nei registri degli Uffici di navigazione interna.